

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Opposizione a decreto ingiuntivo: se l'opponente formula la riconvenzionale, l'opposto può proporre una reconventio reconventionis.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis.

Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 2.10.2013

...omissis...

Il motivo è fondato perché la ██████. non avrebbe potuto proporre una nuova domanda (relativa ad una causa diversa da quella che l'aveva portata a proporre il ricorso monitorio) in un giudizio nel quale egli già rivestiva la qualità di attrice in senso sostanziale e dove la posizione assunta dalla opponente (convenuta) non poteva legittimarla alla proposizione della domanda di pagamento di ulteriori somme che ella riteneva di aver diritto di ricevere (ma non in base alla azionata fattura n.281//2002).

Infatti, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua

sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (v, Cass. civ., sez II, 30-03-2006, n. 7571; nella specie, la Suprema corte aveva cassato la sentenza di merito che, in relazione a un decreto ingiuntivo richiesto per la cessione di spazi pubblicitari, aveva accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opposta avverso il fratello del debitore ingiunto e la società di fatto asseritamente costituita da costoro; nonché Cass. civ., sez. III, 07-02-2006, n. 2529: **"nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis;** l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all'obbligo del giudice di non esaminarla nel merito, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una precisazione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche in via officiosa, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno").

Leggendo il ricorso per decreto ingiuntivo datato 31.5.2005, [REDACTED] emerge chiaramente che la stessa aveva chiesto il pagamento di una somma (Euro.22.775,00) per la quale si era qualificata come creditrice della SIBOR S.r.l. e "dovuta per il pagamento della fattura n. 281 del 24/05/02 emessa a fronte del contratto del 09/05/02 per il noleggio di n. 147 impianti pubblicitari nella città di Roma per un periodo di 14 giorni"; in un momento in cui anche le altre campagne pubblicitarie era state già eseguite (secondo la ricostruzione dei fatti esposta dalla appellata nella sua comparsa di costituzione e risposta in I grado) e, soprattutto, in epoca in cui la opposta era già in possesso della scrittura privata 26.3.2003 che l'avrebbe legittimata a far valere il maggior credito in esso incorporato.

Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità anche della domanda riconvenzionale di pagamento proposta dalla appellata in I grado.

Infine, e con riferimento al residuo di Euro. 12.775,00, rispetto alla somma riportata nella fattura 281/02, che la appellante aveva comunque negato di dover corrispondere per l'inadempimento imputato alla appellata (che non avrebbe esattamente eseguito la prestazione di affissione manifesti e consentito la rimozione di quelli affissi per effetto dell'iniziativa del Comune di Roma), il motivo di impugnazione risulta infondato perché le contestazioni sollevate dalla [REDACTED] sono rimaste prive di riscontro.

Difatti, a fronte della documentata esecuzione delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla [REDACTED] (come da produzione documentale di questa parte: foto raffiguranti i manifesti affissi e copie degli atti dell'ente comunale depositate

dopo l'ordinanza ex art.210 c.p.c.) era preciso ed inderogabile onere della [REDACTED] provare di aver eseguito la prestazione a suo carico (il pagamento pattuito) ovvero la sussistenza di fatti modificativi e/o estintivi della stessa.

E' ampiamente noto, in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (cfr, Cass. civ., sez. I, 15-07-2011, n. 15659).

Ne consegue l'infondatezza dell'ulteriore censura sollevata dalla appellante e la conferma (sebbene parziale) della impugnata sentenza.

L'appello, per tali ragioni e nei limiti sopra esposti, deve trovare accoglimento.

In conseguenza dell'esito complessivo del giudizio e delle singole posizioni oggetto di contesa, si ritiene di dover compensare il 50% delle spese sostenute dalla [REDACTED] in I grado (come da liquidazione già fatta dal tribunale); mentre per le spese del presente grado la compensazione totale risulta quella più rispondente al principio di soccombenza.

p.q.m.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

- Terza Sezione Civile -

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma datata 15.10.2008 (depositata in data 3.11.2008 con il N.21325/08) proposto da [REDACTED]. nei confronti di [REDACTED]

a) in accoglimento parziale dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza appellata, Revoca il decreto ingiuntivo n. 13286 emesso in data 25.7.2005 dal Tribunale di Roma a carico di [REDACTED]. ed a favore di [REDACTED]

b) per l'effetto del parziale accoglimento della originaria domanda di pagamento dello [REDACTED] in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED] della sola somma di Euro. 12.775,00, con aggiunta degli interessi al tasso di legge a decorrere dalla data della domanda sino al saldo effettivo;

c) Dichiaro inammissibile la domanda riconvenzionale azionata in I grado dalla [REDACTED]. e, per l'effetto, annulla la condanna a carico di [REDACTED] di cui al punto n.2 del dispositivo della appellata sentenza;

d) Dichiara compensate per la metà le spese di giudizio sostenute in I grado dalla [REDACTED] l., confermando la condanna a carico di [REDACTED] per la restante metà, delle spese come già liquidate;

e) Compensa, infine, le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2013.

La Nuova Procedura Civile